

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/797 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2021
che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le versioni in lingua danese, francese, italiana, polacca e tedesca del regolamento (CE) n. 1272/2008 contengono un errore nell'allegato II, parte 2, sezione 2.12, secondo comma, frase introduttiva, per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'obbligo di etichettatura delle miscele solide contenenti biossido di titanio.
- (2) La versione in lingua ceca del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene ulteriori errori nell'allegato II, parte 2, sezione 2.12, per quanto riguarda l'obbligo di etichettatura delle miscele contenenti biossido di titanio.
- (3) La versione in lingua italiana del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene un errore nell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, nota 10, per quanto riguarda la classificazione dei pericoli delle miscele contenenti biossido di titanio.
- (4) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, danese, francese, italiana, polacca e tedesca dell'allegato II e la versione in lingua italiana dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così rettificato:

- 1) nell'allegato II, parte 2, la sezione 2.12 è sostituita dalla seguente:

«2.12. **Miscele contenenti biossido di titanio**

L'etichetta dell'imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm deve recare la seguente indicazione:

EUH211: "Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie."

L'etichetta dell'imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione:

EUH212: "Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri."

Inoltre, l'etichetta dell'imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l'indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l'indicazione EUH210.»

- 2) nell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, la nota 10 è sostituita dalla seguente:

«La classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico $\leq 10 \mu\text{m}$.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1.

